



Prot. N.  
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: Guide ambientali. Segnalazione mancato rispetto della legge regionale 42/2000 in relazione all'esercizio dell'attività di accompagnamento di singoli o gruppi in escursioni naturalistiche a scopo turistico.

***Ai Comuni toscani  
Ai S.U.A.P.***

***e p.c. Ad A.G.A.T.***

Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni circa il mancato rispetto della legge regionale 42/2000 (Testo unico delle leggi in materia di turismo) in relazione all'esercizio dell'attività di accompagnamento di singoli o gruppi in escursioni naturalistiche a scopo turistico. Viene lamentata la circostanza che tale attività è spesso esercitata da soggetti, incaricati da agenzie di viaggio, strutture ricettive, scuole, ecc., non abilitati alla professione di guida ambientale e quindi non in possesso dei requisiti che rappresentano una giusta tutela nei confronti degli utenti.

Appare quindi utile rammentare che la l.r. 42/2000 disciplina, agli articoli 118 e seguenti, la professione di guida ambientale definendo tale "*chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale*".

Per l'esercizio dell'attività di guida ambientale, che si articola in 3 specialità (escursionistica, equestre e subacquea) a seconda dell'ambiente e dei mezzi con i quali viene esercitata, la normativa impone il possesso dei seguenti requisiti soggettivi e professionali:

- idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla A.u.s.l. del Comune di residenza;
- assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- diploma di scuola media superiore e abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale riconosciuti dalla Provincia e il superamento dell'esame al termine dei corsi stessi, ovvero abilitazione conseguita in altra Regione o Stato membro della Unione europea ovvero abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna, limitatamente alla specialità escursionistica;
- in alternativa al diploma, titolo di studio universitario - tra quelli indicati all'articolo 48 ter del d.p.g.r. 18/R/2001 - e superamento dell'esame.

Per accedere all'esame di guida ambientale equestre o di guida ambientale subacquea senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale,

oltre al possesso di una delle laurea di cui al citato articolo 48 ter è necessario dimostrare un'esperienza almeno biennale, rispettivamente, nel settore dell'equitazione o in quello dell'immersione subacquea.

Per l'esercizio dell'attività è inoltre imposto l'obbligo della stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

L'esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è soggetto a SCIA da presentare allo SUAP competente per il territorio dove si intende esercitare l'attività; lo SUAP, una volta accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia.

Considerato che il possesso dei requisiti sopra ricordati rappresenta una garanzia di professionalità a tutela delle persone singole o dei gruppi che vengono accompagnati in escursioni naturalistiche, si invita a rammentare ai soggetti che promuovono tali escursioni nel territorio di competenza, che della conduzione delle medesime devono essere incaricate le guide ambientali abilitate all'esercizio della professione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale.

Per quanto riguarda la tessera di riconoscimento che viene rilasciata per l'esercizio della professione di guida ambientale, ai sensi dell'articolo 119, comma 5 della l.r. 42/2000, si rammenta che la Regione Toscana con nota del 7 marzo 2005, prot. 123/5257/10.13, aveva inviato a tutti i Comuni il modello di tale tessera con le relative indicazioni.

Si richiama l'attenzione sull'opportunità del rispetto di tale modello, predisposto peraltro per tutte le professioni turistiche, anche al fine della certa identificazione delle guide abilitate alla professione.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile  
Stefano Romagnoli